



Procedura per l'adesione al servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione

1. Premessa.....	2
2. Riferimenti normativi.....	2
3. Modalità di adesione al contenimento dei consumi	3
3.1 Requisiti di partecipazione.....	3
3.2 Richiesta di adesione al Servizio	4
3.3 Assegnazione delle richieste di adesione al Servizio	9
4. Attivazione del Servizio.....	10
4.1 Attivazione del Servizio.....	10
4.2 Gestione del bilanciamento in caso di attivazione del Servizio	11
4.3 Comunicazioni e monitoraggio	12
4.4 Remunerazione del Servizio ed eventuali Penali.....	14
5. Responsabilità.....	14
6. Responsabilità amministrativa e anticorruzione	15
7. Antiriciclaggio	16
8. Trattamento dei dati personali.....	17
9. Allegati/modulistica	18



1. Premessa

Con Decreto 30 settembre 2020 il Ministero dello Sviluppo economico ha istituito, nell'ambito del "Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale" di cui al DM 18 dicembre 2019, un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalla rete di trasporto e di distribuzione del gas per soggetti che utilizzano il gas per fini industriali, ivi compresa la generazione di energia elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ*.

Il medesimo Decreto prevede che, sulla base di quanto ulteriormente precisato nel Decreto:

- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce le modalità di attuazione del servizio di interrompibilità, nonché le sanzioni in caso di mancata attivazione della interrompibilità assegnata;
- in particolare, l'Autorità stabilisce le modalità di partecipazione alla procedura per la selezione dei soggetti assegnatari del servizio in base a criteri di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e merito economico, e fissa i prezzi massimi di assegnazione;
- l'applicazione della procedura è affidata all'impresa maggiore di trasporto.

Con successiva Deliberazione 511/2020/R/gas del 1° dicembre 2020, l'Autorità, per quanto di competenza, ha dato attuazione al Decreto prevedendo in particolare i criteri con cui l'impresa maggiore di trasporto debba organizzare la procedura per l'assegnazione del servizio di interrompibilità tecnica.

Ciò premesso, con riferimento a quanto previsto dal D. M. 30 settembre 2020 e dalla Deliberazione 511/2020/R/gas, con la presente procedura (di seguito "Procedura") Snam Rete Gas (di seguito "SRG"), in qualità di impresa maggiore di trasporto, definisce, nell'ambito del "Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale" di cui al DM 18 dicembre 2019, modalità e termini per la presentazione di richieste di adesione al servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione (di seguito "Servizio") con riferimento al periodo dal 4 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, nonché i meccanismi di funzionamento e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

2. Riferimenti normativi

In relazione alla presente Procedura si richiamano i seguenti riferimenti normativi:

- "Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale" approvato con Decreto Ministeriale 18 dicembre 2019;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 settembre 2020 (di seguito "Decreto")
- Deliberazione 511/2020/R/gas (di seguito "Delibera")



3. Modalità di adesione al contenimento dei consumi

3.1 Requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Decreto, la richiesta di adesione al Servizio è consentita in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ* ("Clienti Finali industriali"), laddove siano in possesso dei requisiti di seguito richiamati.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del Decreto, la richiesta di adesione al Servizio è riservata ai Clienti Finali industriali, connessi alla rete di trasporto o distribuzione, dotati di adeguati strumenti per la rilevazione diretta dei consumi gas e teleletti da SRG ovvero che si impegnino a rendicontare tali consumi con cadenza giornaliera secondo le modalità meglio indicate nel successivo paragrafo 4.3. Si precisa che, in ogni caso, per poter partecipare alla Procedura, il Cliente Finale industriale dovrà disporre di un impianto di misura che consenta al trasportatore o al distributore la verifica dei consumi di gas su base giornaliera. In particolare, potranno partecipare alla Procedura:

- a) ciascun Cliente Finale industriale, in grado di mettere a disposizione un quantitativo interrompibile almeno pari a 50.000 Smc/g per singolo sito industriale (unico Punto di Riconsegna), in forma diretta ("Cliente singolo").

ovvero

- b) i Clienti Finali industriali in grado di mettere a disposizione un quantitativo interrompibile almeno pari a 5.000 Smc/g per singolo sito industriale, mediante un soggetto aggregatore ("Aggregatore") in grado di aggregare, su base volontaria, un insieme di Clienti Finali industriali ("Clienti aggregati") allo scopo di mettere a disposizione complessivamente un quantitativo interrompibile almeno pari a 50.000 Smc/g. A tal fine l'Aggregatore riceve da tutti i Clienti aggregati mandato irrevocabile alla partecipazione delle offerte per il Servizio. Un Cliente aggregato può partecipare alla Procedura mediante un unico Aggregatore.

L'Aggregatore è un cliente industriale ovvero un soggetto terzo che abbia ricevuto mandato da parte dei clienti di cui alla precedente lettera b) e che pertanto effettua tutte le comunicazioni e gli adempimenti connessi alla presente Procedura secondo le modalità e i termini ivi previsti.

L'attivazione e rendicontazione dei quantitativi di gas interrompibili sono effettuati con riferimento a ciascun sito industriale e, fatto salvo quanto di seguito precisato in relazione ai Clienti finali Multi-Sito, non sono ammesse compensazioni di obblighi di riduzione tra Clienti Finali industriali che hanno conferito mandato ad un medesimo Aggregatore; ai fini della verifica SRG applica quanto previsto al successivo paragrafo 4.

ovvero

- c) i Clienti Finali industriali titolari di più di un sito industriale (e quindi con più di un Punto di Riconsegna) ovvero i consorzi con responsabilità diretta sui propri clienti industriali consorziati, che potranno richiedere l'adesione al Servizio per più siti produttivi contemporaneamente



purché in grado di mettere a disposizione un quantitativo interrompibile almeno pari a 5.000 Smc/g per singolo sito industriale e complessivamente un quantitativo interrompibile almeno pari a 50.000 Smc/g. Si definisce “Cliente Multi-Sito” il Cliente Finale industriale che svolge il ruolo di aggregatore esclusivamente in relazione a siti di cui è titolare o di cui ha responsabilità diretta. Fermo restando il rispetto dell’impegno di riduzione complessivamente assunto dal Cliente Multi-Sito, trattandosi di siti riferibili ad un unico soggetto, saranno ammesse compensazioni degli obblighi di riduzione riconducibili ai vari siti nei limiti meglio precisati al successivo paragrafo 4.3.

Resta salva la facoltà del Cliente Finale industriale che abbia più siti industriali di presentare una richiesta in relazione a un unico sito ai sensi della precedente lettera a) ovvero di prendere parte a un raggruppamento (con uno o più siti) ai sensi della precedente lettera b). In questo caso non saranno ammesse compensazioni degli obblighi di riduzione riconducibili ai vari siti.

Ai fini della verifica dei quantitativi minimi interrompibili resi effettivamente disponibili dai Clienti singoli, dai Clienti aggregati e dai Clienti Multi-Sito di cui alle precedenti lettere a), b) e c), SRG applica quanto previsto al successivo paragrafo 4.

Ai sensi del Decreto, nel formalizzare la richiesta di adesione al Servizio i Clienti Finali industriali si impegnano, con riferimento a ciascun Punto di Riconsegna (PdR) o nel caso di Cliente Multi-Sito all’insieme dei siti con cui partecipa al servizio, in caso di attivazione del servizio, a non aumentare il prelievo netto medio giornaliero di energia elettrica e/o a non ridurre l’immissione netta media giornaliera rispetto al valore medio dei dieci giorni lavorativi precedenti a quello di attivazione. Tale impegno è riferito all’insieme dei punti di immissione o prelievo di energia elettrica (POD), inclusi quelli di emergenza, che afferiscono al medesimo stabilimento industriale e/o agli impianti di generazione connessi al PdR in oggetto o che afferiscono al medesimo Cliente Multi-Sito.

3.2 Richiesta di adesione al Servizio

Per partecipare alla gara, i soggetti che soddisfano i requisiti di cui al precedente paragrafo 3.1 e che intendano partecipare alla Procedura, dovranno trasmettere, pena l’esclusione dalla presente Procedura, dalle ore 09:00 del 03/12/2020 alle ore 17:00 del 17/12/2020, all’indirizzo interrompibilita@snam.it, in un’unica e-mail recante in oggetto la dicitura “PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI INTERROMPIBILITÀ GAS” e l’indicazione della denominazione sociale del mittente, la richiesta di adesione al Servizio unitamente alla documentazione di seguito indicata. Si precisa che la casella e-mail sarà bloccata alla lettura per tutto il periodo in cui è possibile inoltrare le richieste di adesione e fino alla data specificata nel successivo paragrafo 3.3.

Preliminarmente, si evidenzia che il Servizio potrà essere offerto in relazione alle due modalità differenziate nella tempistica di preavviso rispetto all’attivazione e nella durata dell’interruzione dei consumi previste dall’articolo 2, comma 2 del Decreto, e pertanto distinguendo tra due distinti servizi:

- **servizio A:** preavviso di 24 ore con durata massima di tre giorni consecutivi lavorativi;

ovvero



- **servizio B:** preavviso di 48 ore con durata minima di tre giorni consecutivi e durata massima di 5 giorni lavorativi.

Ciascuna richiesta di adesione al Servizio prevede la selezione esclusiva di una delle tipologie di servizio sopra descritte. Uno stesso soggetto (Cliente singolo, Cliente aggregato o Cliente Multi-Sito) può presentare una sola richiesta di adesione per ciascuna delle tipologie di servizio A e B, indicando in tale caso quale dovrà essere considerata prioritaria in fase di assegnazione. Resta infatti inteso che ciascun PdR potrà essere oggetto di assegnazione di uno solo dei servizi A ovvero B nell'ambito delle procedure di cui al successivo paragrafo 3.3. In presenza di un numero di richieste superiore a una per ciascun Servizio sarà considerata valida ed efficace solo la prima offerta pervenuta in relazione a ciascun Servizio.

L'Aggregatore non può presentare richieste di adesione in qualità di Cliente Multi-Sito o Cliente singolo. Laddove non partecipi in qualità di Cliente aggregato, ma di soggetto terzo, è facoltà dell'Aggregatore presentare più richieste di adesione purché rispettino i requisiti di cui alla lettera b). Resta inteso che un Cliente aggregato non può comparire in più di una richiesta.

La mail con cui si partecipa alla Procedura dovrà necessariamente contenere la documentazione di seguito precisata.

- a) Se si tratta di richiesta di adesione inoltrata direttamente da Cliente singolo di cui al paragrafo 3.1 lettera a):
 - **“Dichiarazione Cliente singolo”**, secondo il modello **Allegato 1** alla Procedura, attestante:
 - l'accettazione integrale della presente Procedura, compresi gli allegati;
 - il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.1 della presente Procedura;
 - l'impegno a fornire, nel caso risulti assegnatario, il Servizio offerto secondo termini e condizioni previsti da Decreto e Procedura;
 - la dichiarazione ai sensi dell'articolo 2, comma 13 del Decreto che in nessun caso l'interruzione, o la riduzione, dei consumi di gas oggetto della Procedura può comportare rischi o danni alle maestranze, all'ambiente e agli impianti produttivi;
 - l'impegno, con riferimento al PdR oggetto di offerta, in caso di attivazione del servizio di interrompibilità, a non aumentare il prelievo netto medio giornaliero e/o a non ridurre l'immissione netta media giornaliera di energia elettrica rispetto al valore medio dei dieci giorni lavorativi precedenti a quello di attivazione. Tale impegno è riferito all'insieme dei punti di immissione o prelievo di energia elettrica (POD), inclusi quelli di emergenza, che afferiscono al medesimo stabilimento industriale e /o agli impianti di generazione connessi al PdR in oggetto;
 - l'aver opportunamente informato il proprio Utente del Bilanciamento che, in caso di attivazione dell'interruzione, i quantitativi oggetto di riduzione saranno gestiti nell'ambito del bilanciamento ai sensi del paragrafo 4.2 della presente Procedura.
 - **“Offerta economica Cliente singolo”**, secondo il modello **Allegato 2** alla Procedura, contenente:



- Dati di anagrafica e contatti dell’impianto e della/e persona/e di riferimento quale/i destinataria/e di tutte le comunicazioni previste nello svolgimento della presente procedura;
- Volume oggetto del Servizio, espresso in Smc/g in valore intero (nel caso di presenza di decimali si arrotonderà il valore al numero intero per difetto);
- Corrispettivo per il Servizio (“Corrispettivo unitario fisso”), espresso in €/Smc/g, con tre cifre decimali. Detto corrispettivo non include l’IVA;
- Corrispettivo applicato ai volumi oggetto di interruzione, in caso di attivazione dell’interrompibilità secondo le modalità stabilite nel Piano di emergenza (“Corrispettivo unitario variabile”), espresso in €/Smc, con tre cifre decimali. Detto corrispettivo non include l’IVA;
- Tipologia di Servizio (Servizio A ovvero Servizio B) e, in caso di presentazione di più offerte, relativa priorità.

b) se si tratta di richiesta di adesione inoltrata da Aggregatore di cui al paragrafo 3.1 lettera b):

- **“Dichiarazione Aggregatore”** secondo il modello **Allegato 3** alla Procedura attestante:
 - di aver ricevuto mandato per operare dai Clienti aggregati;
 - l’accettazione integrale della presente Procedura, compresi gli allegati;
 - il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.1 della presente Procedura;
 - l’impegno a fornire, nel caso risulti aggiudicatario, il Servizio offerto secondo termini e condizioni previsti da Decreto e Procedura;
 - che ciascun Cliente aggregato abbia dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 13 del Decreto che in nessun caso l’interruzione, o la riduzione, dei consumi di gas oggetto della Procedura può comportare rischi o danni alle maestranze, all’ambiente e agli impianti produttivi
 - che tutti i soggetti aggregati si siano impegnati, con riferimento a ciascun PdR, in caso di attivazione del servizio di interrompibilità, a non aumentare il prelievo netto medio giornaliero e/o a non ridurre l’immissione netta media giornaliera di energia elettrica rispetto al valore medio dei dieci giorni lavorativi precedenti a quello di attivazione. Tale impegno è riferito all’insieme dei punti di immissione o prelievo di energia elettrica (POD), inclusi quelli di emergenza, che afferiscono al medesimo stabilimento industriale e/o agli impianti di generazione connessi al PdR in oggetto.
 - che tutti i soggetti aggregati abbiano opportunamente informato il proprio Utente del Bilanciamento che, in caso di attivazione dell’interruzione, i quantitativi oggetto di riduzione saranno gestiti nell’ambito del bilanciamento ai sensi del paragrafo 4.2 della presente Procedura.
- **“Dichiarazione Cliente aggregato”**, resa da ciascun Cliente aggregato, secondo il modello **Allegato 3-bis** alla Procedura, attestante:
 - l’accettazione integrale della presente Procedura, compresi gli allegati;
 - l’impegno a fornire, nel caso risulti assegnatario, il Servizio offerto secondo termini e condizioni previsti da Decreto e Procedura;
 - il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.1 della presente Procedura;



- di aver conferito mandato a soggetto Aggregatore ovvero di essere soggetto Aggregatore oltre che Cliente aggregato;
 - la dichiarazione ai sensi dell’articolo 2, comma 13 del Decreto che in nessun caso l’interruzione, o la riduzione, dei consumi di gas oggetto della Procedura può comportare rischi o danni alle maestranze, all’ambiente e agli impianti produttivi;
 - l’impegno, con riferimento al PdR oggetto di offerta, in caso di attivazione del servizio di interrompibilità, a non aumentare il prelievo netto medio giornaliero e/o a non ridurre l’immissione netta media giornaliera di energia elettrica rispetto al valore medio dei dieci giorni lavorativi precedenti a quello di attivazione. Tale impegno è riferito all’insieme dei punti di immissione o prelievo di energia elettrica (POD), inclusi quelli di emergenza, che afferiscono al medesimo stabilimento industriale e/o agli impianti di generazione connessi al PdR in oggetto;
 - l’aver opportunamente informato il proprio Utente del Bilanciamento che, in caso di attivazione dell’interruzione, i quantitativi oggetto di riduzione saranno gestiti nell’ambito del bilanciamento ai sensi del paragrafo 4.2 della presente Procedura.
- **“Offerta economica Aggregatore”** secondo il modello **Allegato 4** alla Procedura, contenente:
 - dati di anagrafica e contatti della/e persona/e di riferimento dell’aggregatore quale/i destinataria/e di tutte le comunicazioni previste nello svolgimento della presente procedura
 - corrispettivo per il Servizio (“Corrispettivo unitario fisso”), espresso in €/Smc/g, con tre cifre decimali. Detto corrispettivo non include l’IVA;
 - corrispettivo applicato ai volumi oggetto di interruzione, in caso di attivazione dell’interrompibilità secondo le modalità stabilite nel Piano di emergenza (“Corrispettivo unitario variabile”), espresso in €/Smc, con tre cifre decimali. Detto corrispettivo non include l’IVA
 - selezione della tipologia di Servizio di cui (Servizio A ovvero Servizio B) e, in caso di presentazione di più offerte, relativa priorità;
 - elenco PdR/REMI aggregati e relative anagrafiche;
 - volume oggetto del Servizio, espresso in Smc, in valore intero (nel caso di presenza di decimali si arrotonderà il valore al numero intero per difetto) per ogni Cliente Finale industriale partecipante all’aggregazione.
- c) Se si tratta di richiesta di adesione inoltrata direttamente da Cliente Multi-Sito di cui al paragrafo 3.1 lettera c):
- **“Dichiarazione Cliente Multi-Sito”**, secondo il modello **Allegato 5** alla Procedura, attestante:
 - l’accettazione integrale della presente Procedura, compresi gli allegati;
 - il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.1 della presente Procedura;



- l’impegno a fornire, nel caso risulti aggiudicatario, il Servizio offerto secondo termini e condizioni previsti da Decreto e Procedura;
 - la dichiarazione ai sensi dell’articolo 2, comma 13 del Decreto che in nessun caso l’interruzione, o la riduzione, dei consumi di gas oggetto della Procedura può comportare rischi o danni alle maestranze, all’ambiente e agli impianti produttivi;
 - l’impegno, con riferimento a ciascun PdR, in caso di attivazione del servizio di interrompibilità, a non aumentare il prelievo netto medio giornaliero e/o a non ridurre l’immissione netta media giornaliera di energia elettrica rispetto al valore medio dei dieci giorni lavorativi precedenti a quello di attivazione. Tale impegno è riferito all’insieme dei punti di immissione o prelievo di energia elettrica (POD), inclusi quelli di emergenza, che afferiscono al medesimo Cliente Multi-Sito;
 - l’aver opportunamente informato il proprio Utente del Bilanciamento che, in caso di attivazione dell’interruzione, i quantitativi oggetto di riduzione saranno gestiti nell’ambito del bilanciamento ai sensi del paragrafo 4.2 della presente Procedura.
- **“Offerta economica Cliente Multi-Sito”**, secondo il modello **Allegato 6** alla Procedura, contenente:
 - dati di anagrafica e contatti degli impianti e della/e persona/e di riferimento quale/i destinataria/e di tutte le comunicazioni previste nello svolgimento della presente procedura
 - elenco PdR/REMI afferenti al Multi-Sito e relative anagrafiche;
 - volume oggetto del Servizio, espresso in Smc/g in valore intero (nel caso di presenza di decimali si arrotonderà il valore al numero intero per difetto) per ciascun sito;
 - corrispettivo per il Servizio (“Corrispettivo unitario fisso”), espresso in €/Smc/g, con tre cifre decimali. Detto corrispettivo non include l’IVA;
 - corrispettivo applicato ai volumi oggetto di interruzione, in caso di attivazione dell’interrompibilità secondo le modalità stabilite nel Piano di emergenza (“Corrispettivo unitario variabile”), espresso in €/Smc, con tre cifre decimali. Detto corrispettivo non include l’IVA;
 - tipologia di Servizio (Servizio A ovvero Servizio B) e, in caso di presentazione di più offerte, relativa priorità.

I documenti sopra elencati dovranno essere predisposti utilizzando i modelli allegati alla presente Procedura; il mancato utilizzo di tali modelli costituirà motivo di non conformità della documentazione con automatica esclusione dalla gara.

All’atto della trasmissione della e-mail il sistema rilascerà una ricevuta di consegna ad attestazione della data e dell’ora di ricezione, in assenza della quale non potrà essere garantita la presa in carico dell’offerta stessa da parte di SRG.



Qualora tale ricevuta non dovesse pervenire sulla casella postale dell'offerente, sarà necessario contattare l'Ufficio Bilanciamento Commerciale al numero +39 02-37039324.

Scaduto il termine ultimo per la presentazione della richiesta di adesione al Servizio non sarà più possibile operare per trasmettere una richiesta. Resta inteso che una richiesta, una volta trasmessa, è da intendersi definitiva e non potrà essere revocata o dichiarata nulla da parte del soggetto richiedente.

SRG si riserva di richiedere ai clienti finali aggiudicatari ogni ulteriore informazione di anagrafica o amministrativa funzionale all'espletamento dei pagamenti di cui al successivo paragrafo 4.4. La modulistica per la raccolta di tali informazioni sarà pubblicata entro il 30 aprile 2021 sul sito internet di SRG unitamente alle informazioni funzionali all'emissione dei necessari documenti contabili.

3.3 Assegnazione delle richieste di adesione al Servizio

In data 17/12/2020 alle ore 17:00 SRG, previo sblocco della lettura della casella di posta elettronica, aprirà le e-mail pervenute nel rispetto delle previsioni di cui alla presente procedura e procederà alla verifica della completezza e della conformità della documentazione ivi contenuta nonché del rispetto delle tempistiche di invio/recapito dei documenti di cui ai precedenti paragrafo 3.2.

Qualora in sede di apertura delle offerte fosse riscontrata documentazione incompleta o non conforme a quanto previsto dalla presente Procedura la richiesta di adesione al Servizio sarà considerata non ammissibile e non sarà considerata al fine dell'assegnazione di cui alla Procedura.

Nel caso in cui il Cliente singolo ovvero l'Aggregatore o il Cliente Multi-Sito presenti una richiesta di adesione al Servizio per un volume inferiore al volume previsto al precedente paragrafo 3.1, tale richiesta di adesione al Servizio non sarà considerata valida ai fini dell'assegnazione di cui al paragrafo 3.3 della presente Procedura.

L'assegnazione delle richieste di adesione al Servizio pervenute ai sensi di quanto previsto nella presente Procedura, sarà effettuata sulla base dei criteri previsti dalla Delibera ed entro il limite dei volumi massimi giornalieri da reperire tramite il Servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Decreto indicati dal Ministero.

Ai fini della assegnazione del Servizio, si procederà secondo un ordine di merito economico stilato secondo i criteri definiti dalla Delibera. In caso di presentazione di due offerte per uno stesso PdR ai sensi del paragrafo 3.2, laddove le stesse risulterebbero entrambe aggiudicatrici sulla base dei predetti criteri, si escluderà automaticamente l'offerta indicata non prioritaria in fase di offerta.

Laddove le richieste di adesione eccedano il volume massimo giornaliero definito dal Ministero, l'ultima richiesta di adesione selezionata in ordine economico sarà accettata integralmente. Fermo restando quanto previsto nel precedente capoverso, nel caso in cui quali ultime richieste selezionate dovessero risultare due o più richieste di adesione al Servizio con medesimo Corrispettivo di riferimento da parte di soggetti diversi la cui ammissione dovesse comportare il superamento dei quantitativi da reperire ai fini del Servizio determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Decreto indicati dal Ministero, la selezione delle richieste di adesione al Servizio è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:



1. offerta avente il minor valore del prodotto tra il corrispettivo unitario fisso e il quantitativo interrompibile offerto;
2. offerta avente il maggiore quantitativo interrompibile offerto;
3. offerta presentata con il maggior anticipo temporale. A tal fine rileva la tempistica di presentazione della richiesta di adesione al Servizio.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 11 del Decreto, SRG comunica gli esiti dell'assegnazione delle richieste di adesione al Servizio al Ministero e all'Autorità ai fini dell'approvazione da parte del Ministero, sentita l'Autorità, e dell'emanazione degli eventuali provvedimenti necessari.

SRG, entro le ore 17:00 del 23/12/2020, comunicherà ai tutti i soggetti l'esito della gara tramite e-mail e, solo nei confronti dei soggetti risultanti aggiudicatari, trasmetterà le credenziali per l'accesso al Portale SRG per gli adempimenti di cui al paragrafo 4.

Ai fini della verifica e rendicontazione nonché dell'applicazione della presente Procedura e dei corrispettivi previsti dalla Delibera, il Servizio non è cedibile e, fatto salvo quanto previsto in relazione ai Clienti Multi-Sito, non è consentita la compensazione di prestazioni tra Clienti interrompibili, anche nei casi di soggetti aggregati da parte di uno stesso Aggregatore.

Resta inteso che il soggetto richiedente l'adesione al Servizio (ai sensi di quanto sopra descritto: Cliente singolo se partecipa direttamente, Cliente aggregato per tramite del soggetto Aggregatore in possesso di mandato a tal fine, o Cliente Multi-Sito) e che sia risultato assegnatario (Cliente Interrompibile), nonché l'Aggregatore per quanto di competenza, sono responsabili e si impegnano a tenere aggiornati i contatti del personale che deve essere costantemente reperibile da parte di Snam Rete Gas nonché ogni altra informazione operativa sia necessaria alla stessa ai fini dell'espletamento del Servizio. Con specifico riferimento alle richieste presentate per tramite di soggetto Aggregatore, i Clienti aggregati dovranno provvedere all'aggiornamento dei propri dati per tramite dell'Aggregatore che provvederà conseguentemente all'aggiornamento secondo le modalità previste dalla Procedura. Resta inteso che l'eventuale inadempienza dell'Aggregatore non solleva comunque il Cliente aggregato dalle proprie responsabilità previste ai sensi del Decreto, della Delibera e della presente Procedura.

4. Attivazione del Servizio

4.1 Attivazione del Servizio

Nel caso in cui si verifichino le condizioni di attivazione del Servizio nel periodo compreso tra il 4 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 (Periodo di Attivazione), il Ministero – sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio con riferimento alla Procedura di Emergenza – valuterà la tipologia di Servizio e il volume necessario nei limiti dei volumi resi disponibili nell'ambito della Procedura e procederà con l'attivazione del servizio. Tra le offerte selezionate di cui al paragrafo 3.3 saranno scelte quelle chiamate a fornire il servizio utilizzando il criterio di merito economico sulla base del corrispettivo unitario variabile indicato nell'offerta, fino all'esaurimento dei volumi richiesti.



I volumi offerti da ciascun Cliente Interrompibile oggetto di aggiudicazione saranno attivati integralmente, non sono previste attivazioni per quote inferiori.

SRG provvede all'attivazione del Servizio mediante comunicazione effettuata tramite e-mail (Comunicazione di Attivazione) ai referenti indicati da ciascun Cliente industriale interessato. La comunicazione di attivazione sarà inviata secondo l'ordine e con l'anticipo temporale previsto ai precedenti paragrafi.

Nel caso in cui nel momento della ricezione della Comunicazione di Attivazione il Cliente Finale industriale risultasse in uno stato di fermo-impianto, il Cliente Interrompibile sarà tenuto a comunicarlo a SRG entro 3 ore dalla ricezione della Comunicazione di Attivazione all'indirizzo mail interrompibilita@snam.it e SRG procederà ad attivare ulteriori soggetti secondo la graduatoria.

4.2 Gestione del bilanciamento in caso di attivazione del Servizio

Ai sensi del comma 7.1 della Delibera ARERA, nel caso di attivazione del Servizio di interrompibilità di cui al precedente paragrafo 4.1, i quantitativi oggetto di riduzione si intendono:

- a) consegnati dagli Utenti del Bilanciamento ai Clienti interrompibili, e quindi contabilizzati fra i quantitativi allocati ai medesimi utenti nei bilanci di trasporto;
- b) ceduti dal Cliente Interrompibile al Responsabile del Bilanciamento, e contabilizzati come approvvigionati dal medesimo Responsabile del Bilanciamento, senza ulteriori oneri per il sistema oltre quelli derivanti dall'attivazione del servizio di interruzione.

Con riferimento ai precedenti punti a) e b), al solo fine della corretta contabilizzazione dei quantitativi di gas nell'ambito del bilanciamento, SRG provvederà a registrare al PSV una transazione in vendita dall'Utente del Bilanciamento che fornisce direttamente o indirettamente il Cliente Interrompibile a SRG pari al quantitativo effettivamente oggetto di riduzione da parte del medesimo Cliente Finale¹ per ogni giorno di riduzione. Per la determinazione di tale quantitativo sarà utilizzato il Potere Calorifico Superiore (PCS) del singolo PdR in caso di PdR direttamente allacciati alle reti di trasporto ovvero il PCS del punto di interconnessione tra la rete di trasporto e la rete di distribuzione a cui il PdR è sotteso in caso di PdR su reti di distribuzione.

Resta inteso che in caso di esposizione superiore alla garanzia dell'Utente ai fini del Servizio di Bilanciamento si applica quanto previsto al Capitolo 5 paragrafi 1.4 e 1.5 del Codice di Rete.

L'inserimento delle transazioni al PSV è strettamente funzionale all'attuazione del Decreto e della Delibera e, pertanto, nessuna responsabilità sarà imputabile a SRG laddove alle stesse non corrisponda l'immissione in rete da parte dell'Utente del Bilanciamento di una quantità di gas corrispondente alla riduzione dei prelievi assicurata dal Cliente Interrompibile. A tale riguardo il Cliente Interrompibile assicura un adeguato coordinamento con il proprio Utente del Bilanciamento di riferimento.

¹ Ai sensi del citato comma 7.2 lettere a) e b), si precisa che i quantitativi di gas oggetto di transazione si intendono forniti dal Cliente Interrompibile al Responsabile del Bilanciamento per il tramite dell'Utente del Bilanciamento e pertanto non saranno economicamente corrisposti dal Responsabile del Bilanciamento all'Utente del Bilanciamento.



4.3 Comunicazioni e monitoraggio

La rendicontazione e il monitoraggio circa l'effettivo mantenimento dell'impegno e l'effettiva riduzione dei consumi si intendono effettuate con riferimento al singolo PdR del Cliente Finale industriale, che partecipi direttamente ovvero indirettamente tramite Aggregatore.

A tal fine:

1. il Cliente Interrompibile, a decorrere dal 5 gennaio 2021 e fino al 1 aprile 2021, entro le ore 12.00 di ogni giorno, con riferimento al giorno gas precedente, comunica a SRG – tramite le apposite funzionalità del Portale SRG come descritte nel Manuale Utente pubblicato sul sito internet di SRG – ogni informazione necessaria all'attività di rendicontazione e monitoraggio, ivi compresi i dati di misura nei casi di PdR non teleletti da SRG, l'eventuale fermo-impianto straordinario² e ogni eventuale altra informazione prevista ai sensi della presente Procedura. Con riferimento ai Clienti aggregati la comunicazione sarà effettuata dall'Aggregatore che curerà la rendicontazione con riferimento a ciascuno dei PdR industriali aggregati;

I Clienti Multi-Sito, potranno effettuare eventuali compensazioni degli obblighi di riduzione tra i vari siti secondo le modalità ed entro i limiti di seguito precisati. A tal fine, entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì di ciascuna settimana con riferimento ad ogni giorno della settimana successiva, il Cliente Multi-Sito dovrà trasmettere a SRG, tramite l'apposita funzionalità predisposta sul Portale SRG, la diversa ripartizione degli obblighi di riduzione tra i diversi siti indicati in sede di richiesta di adesione. Tale ripartizione si intenderà valida per tutti i giorni della settimana a cui si riferisce (non sono ammesse profilazioni tra i giorni della stessa settimana). Per le settimane per cui non è stata comunicata alcuna variazione degli obblighi di riduzione, si considereranno validi gli impegni assunti e accettati in fase di offerta. Le predette compensazioni sono ammesse laddove garantiscano: (i) il rispetto dell'impegno complessivamente assunto dal Cliente Multi-sito; (ii) il rispetto del volume minimo di 5.000 Smc/g per ogni sito.

2. Le altre imprese di trasporto e/o l'impresa di distribuzione cui è connesso un Cliente Interrompibile trasmettono a Snam Rete Gas all'indirizzo e-mail interrompibilita@snam.it i dati di misura registrati giornalmente dal 28 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 relativamente ai punti presso le proprie reti nonché ogni altra informazione funzionale al monitoraggio secondo il formato di cui all'**Allegato 7** "Dati definitivi" entro la fine del mese di aprile 2021.

Sulla base delle informazioni raccolte e sulla base delle informazioni ricevute dalle altre imprese di trasporto e/o dalle imprese di distribuzione per i punti non interconnessi con la rete, SRG monitorerà che per l'intero Periodo di Attivazione, il volume giornaliero prelevato da ciascun PdR di ciascun giorno lavorativo con l'esclusione dei giorni in cui è stato comunicato il fermo-impianto straordinario² sia superiore al volume giornaliero dichiarato interrumpibile. Nei casi di Clienti Multi-

² Il Cliente Interrompibile potrà comunicare un numero massimo di giorni di fermo impianto straordinario pari al 15% dei giorni lavorativi del Periodo di Attivazione.



Sito tale monitoraggio sarà effettuato tenuto conto delle eventuali compensazioni preventivamente comunicate dal Cliente ai sensi del precedente punto 1.

In caso di attivazione del servizio e per ogni giorno di attivazione:

- SRG comunicherà a Terna per il monitoraggio di cui al successivo alinea, i giorni di attivazione, i PdR attivati, i corrispondenti POD ed i titolari degli stessi, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fine di ogni mese con riferimento al mese precedente;
- Terna comunica a SRG, per ciascun PdR o nel caso di Cliente Multi-Sito per l'insieme dei siti con cui partecipa al servizio, con riferimento all'insieme dei punti di immissione o prelievo di energia elettrica (POD), inclusi quelli di emergenza, che afferiscono al medesimo stabilimento industriale e/o agli impianti di generazione connessi al PdR in oggetto o che afferiscono al medesimo Cliente Multi-Sito:
 - a) il valore medio giornaliero del prelievo netto di energia elettrica (dell'immissione netta di energia elettrica) rilevato nel giorno di attivazione, ove necessario, al netto del valore della produzione di impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili afferenti i POD connessi al PdR o afferenti il Cliente Multi-Sito;
 - b) il valore medio del prelievo netto di energia elettrica (dell'immissione netta di energia elettrica) dei dieci giorni lavorativi precedenti a quello di attivazione, ove necessario, al netto del valore della produzione di impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili afferenti ai POD connessi al PdR o afferenti al Cliente Multi-Sito. Qualora, i dieci giorni lavorativi precedenti non siano rappresentativi, SRG potrà richiedere a Terna di considerare le misure rilevate in periodi differenti.

Ai fini del calcolo dei valori suddetti Terna utilizzerà i dati di misura validati così come forniti dai Gestori di Rete competenti e/o dal Sistema informativo Integrato come previsto dalla Delibera.

Terna comunicherà a SRG i dati di cui ai precedenti punti a) e b) in tempo utile a consentire a SRG i seguiti di propria competenza di cui al capoverso successivo e, pertanto, entro il 15 maggio 2021.

- SRG monitorerà che il volume giornaliero prelevato da ciascun PdR attivato al netto dell'eventuale maggior prelievo di energia elettrica o minor emissione di energia elettrica come determinati sulla base dei dati comunicati da Terna e opportunamente convertiti in gas tramite rendimenti di riferimento, sia inferiore, almeno di un quantitativo pari a quello dichiarato interrompibile, rispetto alla media dei prelievi dei dieci giorni lavorativi³ precedenti a quello di attivazione con l'esclusione dei giorni in cui è stato comunicato il fermo-impianto straordinario; Nei casi di Multi-Sito tale monitoraggio sarà effettuato sull'insieme dei siti indicati in fase di offerta.

Resta inteso che le informazioni di cui al presente paragrafo sono funzionali ed essenziali all'assolvimento dei compiti di cui al successivo paragrafo 4.4.

³ Si considerano lavorativi i giorni non festivi dal lunedì al venerdì



4.4 Remunerazione del Servizio ed eventuali Penali

SRG, entro i tempi e secondo le modalità definite da ARERA, trasmetterà a Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e a ciascun Cliente Interrompibile, per quanto di competenza, l'ammontare di remunerazioni e/o penali. Ai fini di tali calcoli, le informazioni di cui al precedente paragrafo 4.3 per ciascun Cliente Finale dovranno essere complete, pena l'impossibilità di comunicare gli esiti del monitoraggio a CSEA.

La remunerazione del servizio e l'applicazione di eventuali penali, tenuto conto dell'esito del monitoraggio di cui al precedente paragrafo 4.3 circa l'effettiva riduzione e/o mancato rispetto dei volumi minimi durante l'intero Periodo di attivazione, avverrà a cura della CSEA per il tramite di SRG ai sensi dall'Articolo 6 della Delibera.

SRG provvederà a liquidare gli importi dovuti a ciascun Cliente Interrompibile mediante pagamento ai sensi della sopra citata Delibera. Maggiori precisazioni in merito alle modalità di fatturazione e di pagamento degli importi maturati in relazione al Servizio saranno rese disponibili sul sito di Snam.

Resta in ogni caso inteso che il pagamento in favore del Cliente Interrompibile da parte di SRG sarà effettuato solo a seguito del versamento da CSEA verso SRG del relativo ammontare economico e, pertanto, fino al predetto versamento restano sospesi i termini di pagamento e nessun ritardo potrà essere imputato a SRG.

5. Responsabilità

Ai fini delle verifiche di adempimento, del riconoscimento dei corrispettivi, nonché dell'applicazione delle penali e della compensazione degli eventuali danni al sistema derivanti dalla mancata o parziale riduzione da parte del Cliente Interrompibile (singolo, aggregato o Multi-Sito) e dell'Aggregatore si considerano le seguenti responsabilità.

I soggetti aggiudicatari rimangono responsabili di tutte le conseguenze dirette e indirette, anche nei confronti di soggetti terzi, derivanti dalla mancata interruzione o riduzione dei propri consumi di gas.

Ciascun Cliente Interrompibile e, per quanto di competenza, l'Aggregatore (quest'ultimo con riferimento a tutti i punti aggregati) è responsabile della veridicità, correttezza e completezza rispetto ai seguenti dati:

- dati anagrafici/contatti;
- dati trasmessi in caso di PdR non teletto da SRG;
- informazioni relative a fermi-impianto straordinari.

Resta inteso che l'eventuale inadempienza dell'Aggregatore non solleva comunque il Cliente aggregato dalle proprie responsabilità previste ai sensi del Decreto, della Delibera e della presente Procedura.

Ciascun Cliente Interrompibile è responsabile:



- dell’attivazione e rispetto del livello di riduzione assegnato;
- del rispetto dell’impegno, con riferimento a ciascun PdR o nel caso di Cliente Multi-Sito all’insieme dei suoi siti, in caso di attivazione del servizio di interrompibilità, a non aumentare il prelievo netto medio giornaliero e/o a non ridurre l’immissione netta media giornaliera di energia elettrica rispetto al valore medio dei dieci giorni lavorativi precedenti a quello di attivazione. Tale impegno è riferito all’insieme dei punti di immissione o prelievo di energia elettrica (POD), inclusi quelli di emergenza, che afferiscono al medesimo stabilimento industriale e/o agli impianti di generazione connessi al PdR in oggetto o che afferiscono al medesimo Cliente Multi-Sito;
- di tutte le conseguenze dirette e indirette, anche nei confronti di soggetti terzi, derivanti dalla mancata interruzione o riduzione del proprio consumi di gas;
- delle conseguenze dirette e indirette di eventi in contrasto con la dichiarazione resa in sede di richiesta ai sensi dell’articolo 2, comma 13 del Decreto che in nessun caso l’interruzione, o la riduzione, dei consumi di gas oggetto della Procedura può comportare rischi o danni alle maestranze, all’ambiente e agli impianti produttivi e in nessun caso l’interruzione o la riduzione potrà comportare rischi o danni alle maestranze, all’ambiente e agli impianti produttivi.

Si precisa che, con riferimento al Servizio assegnato a Clienti aggregati, ai fini dell’assegnazione e attivazione del Servizio, i dati trasmessi dall’Aggregatore (sia in fase di presentazione della richiesta che successivamente all’assegnazione del Servizio) risultano vincolanti per l’assegnatario che in caso di errori o omissioni potrà rivalersi esclusivamente nei confronti dell’Aggregatore.

Resta altresì inteso che ai fini della rendicontazione ad ARERA, SRG terrà conto dei dati di prelievo a consuntivo come dalla stessa determinati o come comunicati dalle imprese di trasporto e/o imprese di distribuzione interessate.

Ciascuna Impresa di trasporto/distribuzione interessata dal servizio è responsabile della trasmissione di ogni dato di misura e informazione funzionale al servizio ovvero alle verifiche di applicazione, nonché della correttezza e completezza delle medesime informazioni trasmesse.

Snam Rete gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dei Clienti Finali Industriali, degli aggregatori e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese/trasmesse nell’ambito della Procedura dai vari soggetti, per quanto di competenza di ciascuno.

6. Responsabilità amministrativa e anticorruzione

1. Ciascun Cliente Finale e/o Aggregatore dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione⁴, il Codice Etico, il “Modello 231” di Snam Rete Gas e la “Linee Guida Anticorruzione” di Snam (tutti documenti consultabili e stampabili sul sito internet www.snam.it).

⁴ “**Leggi Anticorruzione**”: il Codice Penale italiano, la Legge 6 novembre 2012 n.190, il Decreto Legislativo n.231 del 2001 e le altre disposizioni applicabili, l’UK Bribery Act, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale



2. Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto della presente Procedura, il Cliente Finale e/o l'Aggregatore si impegna:

- a. ad astenersi dal dare o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di Snam e/o Controllate⁵, ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale, oltre i limiti di quanto ammesso dal Codice Etico e dalla "Linee Guida Anticorruzione" di Snam;
- b. in ogni caso a comunicare senza indugio qualsiasi richiesta o tentata richiesta o dazione o promessa di quanto indicato sub (a), indipendentemente da ogni valutazione sulla conformità o meno al Codice Etico e alle "Linee Guida Anticorruzione" di Snam;
- c. ad astenersi dal concludere accordi direttamente con Personale del Gruppo Snam⁶ o suoi Familiari⁷ o società ad essi riconducibili.

Tali comunicazioni dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica segnalazioni@snam.it.

7. Antiriciclaggio

SRG dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231, condividendone il generale obbligo di "collaborazione attiva" (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In accordo con quanto previsto all'art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l'occultamento o la dissimulazione ovvero l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da

contro la corruzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali anticorruzione, quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

⁵ "**Controllata**": ogni ente direttamente o indirettamente controllato (in base ai Principi Contabili Internazionali – IFRS 10 "*Bilancio consolidato*" e successive modifiche e integrazioni) da Snam o da una Controllata, a seconda dei casi, in Italia o all'estero.

⁶ "**Personale del Gruppo Snam**": gli amministratori, dirigenti, membri degli organi sociali, dipendenti di Snam e delle Controllate.

⁷ "**Familiare**": il coniuge del Pubblico Ufficiale; i nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e primi cugini del Pubblico Ufficiale e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione; il coniuge del privato; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del privato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione.



un'attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

I Clienti Finali e/o gli Aggregatori dichiarano di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231.

I Clienti Finali e/o gli Aggregatori dichiarano sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere a conoscenza di alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui all'adesione alla presente Procedura.

L'inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dai Clienti Finali e/o gli Aggregatori costituisce inadempimento alla medesima.

A SRG è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente la presente Procedura in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Cliente Finale e/o Aggregatore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.

L'esercizio di dette facoltà comporterà a favore di SRG il diritto di addebitare a tale Cliente Finale e/o Aggregatore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata della presente Procedura.

8. Trattamento dei dati personali

SRG, i Clienti Finali e/o gli Aggregatori dichiarano di essersi reciprocamente dati atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 e altra normativa nazionale vigente, di seguito "la normativa privacy"), ciascuna per quanto di competenza. Essi riconoscono di agire ciascuna in qualità di Titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della "normativa privacy" ad essi applicabile in relazione alle eventuali attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione della presente Procedura.

I Clienti Finali e/o gli Aggregatori danno atto di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata da Snam Rete Gas sul proprio sito internet ai sensi degli artt. 12-14 del Regolamento (UE) 679/2016, in ordine al conferimento dei propri dati personali a Snam Rete Gas ed in merito al trattamento dei medesimi dati da parte della suddetta Snam Rete Gas ai fini dell'erogazione del Servizio.



9. Allegati/modulistica

I seguenti allegati costituiscono parte integrante della presente procedura:

- Allegato 1 - Dichiarazione Cliente Singolo
- Allegato 2 - Offerta economica Cliente Singolo
- Allegato 3 - Dichiarazione aggregatore
- Allegato 3-bis - Dichiarazione Cliente aggregato
- Allegato 4 - Offerta economica aggregatore
- Allegato 5 - Dichiarazione Clienti Multi-Sito
- Allegato 6 - Offerta economica Cliente Multi-Sito
- Allegato 7 - Dati definitivi